

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA
REGOLAMENTO

a) COSTITUZIONE

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

1. promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
2. prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
3. sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L. n. 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c., art. 25 L. n. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, il Comitato per le pari opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

b) COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Siracusa e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da un numero di 9 avvocate/i, di cui 1 designata/o dal Consiglio dell'Ordine, che dovrà sceglierla/o tra i membri del Consiglio medesimo e che preferibilmente assumerà le funzioni di Tesoriere.

Le/gli altre/i otto componenti del Comitato vengono elette/i dalle iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente, la/il Segretario/a ed il Tesoriere.

c) FUNZIONI

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti Locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno " sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Il Comitato si impegna alla creazione al proprio interno di commissioni che coadiuvino il Comitato stesso nelle materie di competenza, in particolare si impegna alla creazione di una commissione praticanti dedicata ad occuparsi delle particolari necessità degli iscritti al registro delle/dei praticanti avvocato.

Il Comitato nomina al proprio interno la/il componente del Comitato pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario

d) ORGANI DEL COMITATO

La/il Presidente:

1. rappresenta il Comitato;
2. convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
3. stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuali e/o proposti dai singoli componenti.

La/il Vice Presidente

4. sostituisce la/il Presidente, con uguali poteri rappresentativi e di voto, in caso di assenza o impedimento. In alcuni casi, coadiuva la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni

La/il Segretaria/o:

- 1 ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- 2 redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;

La/Il Tesoriere

- Sovrintende all'amministrazione ed alla contabilità del Comitato sotto la direzione del Presidente ed in collaborazione con il Segretario.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

e) ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva che può essere pubblicato sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato o, comunque, con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/i partecipanti, anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e, in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente.

1) INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della cassa forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletta/o che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Siracusa, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a 3 riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio ed attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

2) DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comitato può richiedere, in qualsiasi momento, alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive ed acquisizione di documenti e materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. STRUMENTI E RISORSE

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino collaborazione per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore del Comitato finalizzato, con destinazione funzionale, a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, il cui importo sarà concordato annualmente insieme al Comitato stesso;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

**ELEZIONE delle/i COMPONENTI del COMITATO, DESIGNAZIONE,
PROCLAMAZIONE**

9.1 - Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni 4 anni preferibilmente in concomitanza a quelle per il COA.

9.2 - Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due (2) mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 - Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocati iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Siracusa, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocati per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 - Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva *più grave dell'avvertimento*.

9.5 - Le candidature sono individuali e devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Il Consiglio dell'Ordine, tramite gli uffici di Segreteria, curerà che almeno 5 giorni prima della data delle elezioni sia affissa nella propria sede e negli Uffici Giudiziari del circondario la lista delle candidature predisposta secondo l'ordine alfabetico.

In caso di assenza di candidature volontarie, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procederà alla designazione dei componenti il Comitato scegliendoli tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati della provincia di Siracusa e gli iscritti al registro dei praticanti avvocato.

9.6 - Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 - Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 - Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dalla/dal Presidente del COA.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio tra generi (es. se il comitato è composto da 9 componenti, il numero massimo di preferenze esprimibili è 6 a condizione che venga rispettato l'equilibrio di genere cioè 4+2).

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello/a di maggiore età.

9.9 - Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 nella prima seduta.

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art.2.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4° c., L. n. 247/2012, e copia dello stesso verrà pubblicata nella sezione dedicata al CPO del sito dell'Ordine.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera dell'11 giugno 2013 ed integrato con delibera del 4 giugno 2019.

Il Consigliere Segretario



Il Presidente

